

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006 n. 13;*
- *Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006 n. 100 S.O.;*
- *La legge regionale 13 agosto 2007 n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007 n. 14;*
- *La legge regionale 13 agosto 2007 n. 31 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007 n. 14.*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006 n. 1.*

Nota all'articolo 4

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 è pubblicato nella G.U. 28 aprile 2000 n. 98 S.O..*

Nota all'articolo 5

- *La legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007 n. 8.*

Note all'articolo 13

- *La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996 n. 13;*
- *La legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 luglio 1994 n. 15;*
- *La legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 è pubblicata nel B.U. 19 aprile 1995 n. 8.*

Note all'articolo 26

- *Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 è pubblicato nella G.U. 9 maggio 2001 n. 106 S.O.;*
- *La legge 30 dicembre 2004 n. 311 è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2004 n. 306 S.O..*

Nota all'articolo 35

- *Il regolamento regionale 11 marzo 2003 n. 5 è pubblicato nel B.U. 12 marzo 2003 n. 4.*

Note all'articolo 36

- *La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006 n. 1;*
- *La legge regionale 8 febbraio 1995 n. 10 è pubblicata nel B.U. 1° marzo 1995 n. 4;*
- *La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Settore Amministrazione Generale

REGOLAMENTO REGIONALE 11 MARZO 2008 N. 1

Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 4 febbraio 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 228 del 7 marzo 2008

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1 (Premessa)

1. Il presente regolamento stabilisce i principi tecnici e le procedure per i servizi riguardanti la cremazione di cadaveri, l'affidamento e la dispersione delle ceneri, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge al fine di garantirne l'applicazione coordinata ed uniforme sul territorio della Regione.

Articolo 2 (Cremazione)

1. La cremazione è consentita, previa certificazione del medico necroscopo, anche per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche, anche derivanti da esumazione o estumulazione e, previa attestazione del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), in caso di avvenuto espianto di stimolatori cardiaci.
2. Non possono essere cremate salme e resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. Il medico necroscopo o il medico a ciò delegato dalla A.S.L. certifica che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità.
3. Le operazioni precedenti la cremazione dovranno assicurare l'avvenuta asportazione di zinco o altro materiale metallico dall'involucro contenente la salma o i resti mortali; il soggetto autorizzato allo svolgimento delle operazioni di cremazione dovrà attestare l'avvenuto rispetto della suddetta procedura.
4. I soggetti aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2007, comunicano la volontà del defunto di essere cremato al comune di loro residenza che laddove non coincidente con il comune di decesso, ne dà comunicazione a quest'ultimo anche per via postale, telefax, telematica, per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Articolo 3 (Affidamento delle ceneri)

1. I comuni istituiscono il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri.
2. Il comune cura la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna. Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e un'altra dall'affidatario dell'urna la quale ultima in caso di trasporto costituisce documento di accompagnamento.
3. L'urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell'affidatario il quale, previa comunicazione al comune di residenza, può altresì detenerla anche nel proprio domicilio.
4. L'affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi collocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2007, l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile

oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007.

6. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285 (approvazione regolamento di polizia mortuaria), salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria competente.
7. Il coniuge o in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa del defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007.

Articolo 4 (Dispersione ceneri)

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione. La dispersione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dal comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione, ove diverso da quello di decesso.
2. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o interrimento dell'urna contenente le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi indelebilmente i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
3. In caso di interrimento l'urna cineraria è collocata ad una profondità tale da rispettare le prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento di polizia mortuaria del comune territorialmente competente.
4. La dispersione delle ceneri deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. E' vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
5. La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati.
6. La dispersione delle ceneri in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili.
7. E' vietata la dispersione delle ceneri entro 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite all'esercizio degli sport invernali.

Articolo 5 (Deposito provvisorio delle ceneri)

1. La sosta gratuita dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali è consentita per un periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 11 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 13 dicembre 2007, n. 457

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco	BILE	Presidente
- Giovanni Maria	FLICK	Giudice
- Francesco	AMIRANTE	"
- Ugo	DE SIERVO	"
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 27 dicembre 2006, depositato in cancelleria il 2 gennaio 2007 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2007.

Visti l'atto di costituzione della Regione Liguria nonché l'atto di intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) - ONLUS;

udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

udito l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri

Ritenuto che con ricorso notificato il 27 dicembre 2006 e depositato il 2 gennaio 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), per contrasto con gli artt. 10, 113 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione; che l'impugnata legge, composta da un solo articolo, stabilisce, per la stagione venatoria 2006-2007, l'attivazione della deroga contemplata dall'art.